

REGOLAMENTO (CEE) N. 1981/88 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 296/86 relativo all'applicazione dei regimi di perfezionamento attivo, di perfezionamento passivo e della trasformazione sotto controllo doganale negli scambi tra gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, da una parte, e la Spagna e il Portogallo, dall'altra, e negli scambi tra i due nuovi Stati membri nel periodo in cui su tali scambi sono riscossi dazi doganali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea;

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 50, paragrafo 3 e l'articolo 210, paragrafo 3 nonché l'articolo 8, paragrafo 3 del protocollo n. 3,

considerando che gli scambi che si effettuano con i paesi terzi secondo il regime del perfezionamento attivo sono disciplinati dal regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativo al regime del perfezionamento attivo⁽¹⁾; che il regolamento (CEE) n. 3677/86 del Consiglio⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/88⁽³⁾, ha stabilito alcune disposizioni per l'applicazione di tale regolamento;

considerando che gli scambi che si effettuano con i paesi terzi secondo il regime del perfezionamento passivo sono disciplinati dal regolamento (CEE) n. 2473/86 del Consiglio, del 29 luglio 1986, relativo al regime del perfezionamento passivo e al sistema degli scambi standard⁽⁴⁾; che il regolamento (CEE) n. 2458/87 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 4151/87⁽⁶⁾, ha stabilito alcune disposizioni d'applicazione di tale regolamento;

considerando che, salvo disposizione contraria dell'atto d'adesione e del protocollo n. 3, le disposizioni vigenti in materia di legislazione doganale per gli scambi con i paesi terzi devono applicarsi, a norma dell'articolo 51, paragrafo 1 e dell'articolo 211, paragrafo 1 dell'atto suddetto e dell'articolo 9, paragrafo 1 del summenzionato protocollo, alle medesime condizioni, agli scambi all'interno della Comunità, sintantoché su di essi saranno riscossi dazi doganali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 296/86 della Commissione⁽⁷⁾, ha previsto alcuni adattamenti della

direttiva 69/73/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo⁽⁸⁾ e della direttiva 76/119/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime del perfezionamento passivo⁽⁹⁾; che, a norma dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1999/85 e dell'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2473/86, le direttive 69/73/CEE e 76/119/CEE sono abrogate; che questi articoli stabiliscono peraltro che i riferimenti alle suddette direttive devono intendersi come relativi ai rispettivi regolamenti;

considerando che tra gli Stati membri si è convenuta una ripartizione del lavoro che implica il ricorso ai regimi di perfezionamento di merci comunitarie all'interno della Comunità in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1999/85 e (CEE) n. 2473/86; che tuttavia per il perfezionamento delle merci comunitarie non ci si avvarrà più di tali regolamenti a decorrere dal 1° gennaio 1993, quando sarà attuata, in linea di principio, la soppressione integrale, prevista dall'atto d'adesione, dei dazi doganali all'importazione;

considerando che è necessario prevedere taluni adattamenti del regime del perfezionamento attivo per permettere l'utilizzo del sistema della sospensione e l'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori ottenuti in ogni caso;

considerando che, ai soli fini del presente regolamento, le restrizioni previste nella sezione II del capitolo 1 del titolo II della quarta parte dell'atto di adesione, possono essere assimilate alle misure specifiche di politica commerciale di cui all'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2458/87; che, secondo questo articolo tali misure non si applicano nel caso in cui i prodotti compensatori ottenuti ricorrendo al regime del perfezionamento passivo e immessi in libera pratica sono originari della Comunità; che è opportuno precisare la portata di tale principio quando il regime si applica all'interno della Comunità, per non privilegiare le trasformazioni effettuate in paesi terzi rispetto a quelle effettuate nella Comunità,

(1) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1.

(2) GU n. L 351 del 12. 12. 1986, pag. 1.

(3) GU n. L 156 del 23. 6. 1988, pag. 1.

(4) GU n. L 212 del 2. 8. 1986, pag. 1.

(5) GU n. L 230 del 17. 8. 1987, pag. 1.

(6) GU n. L 391 del 31. 12. 1987, pag. 1.

(7) GU n. L 36 del 12. 2. 1986, pag. 5.

(8) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1.

(9) GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 58.